



Legale Genchi

www.consulenzalegalegenchi.blogspot.it

European Union Lobbying
Register ID n. 196089314145-44

**At Directorate General for Competition
Task Force Food
reference number HT. 4145 "CAP Reform – Guidelines"**

Contributo alla Pubblica Consultazione

Guidelines on the application of the specific rules set out in Articles 169, 170 and 171 of the CMO Regulation for the olive oil, beef and veal and arable crops sectors.

L'iniziativa di porre in essere delle linee guida per la corretta interpretazione degli articoli cardine del Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, risulta certamente lodevole anche laddove sono state coinvolte le parti interessate.

In linea di massima il progetto di orientamenti relativi all'applicazione delle norme specifiche di cui agli articoli 169, 170 e 171 del regolamento OCM per i settori dell'olio d'oliva, delle carni bovine e dei seminativi, appare, nel suo complesso ben realizzato.

Ad ogni modo, i contributi che perverranno alla Commissione nel corso della presente consultazione potranno indurre a riflettere nonché a migliorare le linee guida in alcuni punti specifici.

Altresì lodevole è stata la conferenza tenutasi il 4 marzo 2015 e successivamente trasmessa sul web, poiché da questa sono emersi interessanti spunti sul tema.

A tal proposito, si vuole attirare l'attenzione della Commissione, su aspetti già sorti nella citata conferenza, che andrebbero ulteriormente articolati e trattati.

In particolare, occorrerebbe soffermarsi a riflettere sul **criterio dei guadagni significativi in termini di efficienza**, al fine di concretizzarlo e riportarlo nelle fattispecie reali, soprattutto nei casi in cui gli accordi tra produttori agricoli per svolgere le trattative contrattuali **limitino la concorrenza, ovvero compromettano il conseguimento degli obiettivi della PAC** (paragrafo n. 68 pag. 24 del progetto di linee guida).

Invero, ai sensi dell'art. 39 del TFUE la PAC persegue i seguenti obiettivi:

- a. incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
- b. assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;



Legale Genchi

www.consulenzalegalegenchi.blogspot.it

European Union Lobbying

Register ID n. 196089314145-44

- c. stabilizzare i mercati;
- d. garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- e. assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Dunque, ragionare in termini di constatazione che le attività poste in essere alla AOP o OP siano probabilmente in grado di generare guadagni di efficienza, ovvero che i guadagni in termini di efficienza possano essere sufficientemente significativi (paragrafo n. 70 lettere a., c., pag. 24 del progetto di linee guida), non crea concreti problemi alla realizzazione punti a., c., d. del citato art. 39.

Indubbiamente, allorquando si realizzi efficientemente ed efficacemente l'attività di appalti comuni dei mezzi di produzione, la trasformazione comune, l'organizzazione comune del controllo di qualità, l'uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio, l'etichettatura e la promozione comune, la distribuzione comune, il trasporto comune nonché la gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione, o anche solo una di queste, si otterrà non solo il perseguimento dei succitati punti a., c., d. della PAC, ma sicuramente anche maggiore economicità e guadagni.

Non si può però ritenere "*sic et simpliciter*" che possano ugualmente raggiungersi i punti b., e. del predetto art. 39 in materia di PAC.

Difatti, come correttamente espresso nelle linee guida, può verificarsi che alle suddette attività comuni si affianchino posizioni di "cartello" a scapito dei consumatori, oppure maggiore riduzione dei prezzi d'acquisto delle materie prime (es. olive) a danno dei produttori e del loro reddito individuale.

Pertanto, occorre temperare la logica del significativo incremento di volume del prodotto, dei costi di produzione e del guadagno, con quella giuridicamente più rilevante dell'equo tenore di vita dell'agricoltura e degli equi prezzi al consumo, inserendo nelle linee guida un criterio di constatazione e verifica, anche e soprattutto, del reddito individuale degli agricoltori e dei prezzi al consumo, poiché, di contro non avrebbe alcun senso la stessa formazione della AOP o del OP, nonché la realizzazione della specifica previsione e statuizione in materia di concorrenza degli art. 169, 170, 171 del Reg. (UE) N. 1308/2013.

Detta constatazione o verifica, potrebbe concretizzarsi nella previsione di un invito per le AOP e OP ad effettuare una comunicazione annuale del reddito medio degli agricoltori loro aderenti, all'autorità del proprio stato membro, al fine di verificare le soglie minime del reddito di

70016 Noicattaro (BA) – Via Ugo Foscolo, 35

Mail: dott.genchi@gmail.com - Pec: legalegenchi@pec.it

Tel./Fax: 0804796920 – Tel.: 0809698093 – Mobile: 3498771494



Legale Genchi

www.consulenzalegalegenchi.blogspot.it

European Union Lobbying

Register ID n. 196089314145-44

sopravvivenza, nonché l'incremento di reddito ottenuto nel corso degli anni in virtù dell'applicazione dei citati art. 169, 170 e 171.

Stessa procedura potrebbe essere applicata per i prezzi al consumo, consentendo di verificare immediatamente eventuali incrementi ingiustificati ovvero i c.d. "prezzi cartello", oltre che di realizzare un rapporto tra i prezzi di vendita al consumo e il reddito degli agricoltori, per comprenderne e verificarne la proporzionalità.

Dunque, andrebbero previste delle soglie minime da rispettare, in termini percentuali, d'incremento del reddito medio degli agricoltori aderenti alla AOP o OP, rispetto al "reddito base" inerente la prima comunicazione, o comunque rispetto al reddito base di sopravvivenza.

Andrebbe, oltremodo, prevista una soglia in termini percentuali da non superare, per l'incremento dei prezzi al consumo – ossia il prezzo del prodotto finale commercializzato non potrà essere superiore del ____% rispetto ai costi totali di realizzazione e commercializzazione dello stesso.

Difatti, proprio in virtù della **maggior delicatezza e del carattere sociale dei predetti punti b., e.** della PAC andrebbe **rivisto il paragrafo 69** del progetto delle linee guida (pag. 24), inserendo un limite **concreto e temporale** (es. per un massimo di 5 anni) **alla deroga effettuata dallo stesso.**

Ma ancor di più, *il paragrafo 73 lettera b)* andrebbe rivisto nella parte in cui così si esprime :
"...omissis È possibile ritenere che tali guadagni in termini di efficienza possano compensare qualunque possibile compromissione del conseguimento degli obiettivi della PAC da parte di trattative contrattuali. Di conseguenza, si può ipotizzare che le attività dell'OP nel loro insieme contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi della PAC." (pag. 26).

Tale revisione potrebbe essere tecnicamente così ipotizzata: *"È possibile ritenere che tali guadagni in termini di efficienza facciano anche ipotizzare il conseguimento almeno di taluni degli obiettivi della PAC, salvo diversa dimostrazione. Di conseguenza, si può ritenere che le attività dell'OP nel loro insieme possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PAC."*

Distinti saluti

Dott. Alessandro Genchi

70016 Noicattaro (BA) – Via Ugo Foscolo, 35

Mail: dott.genchi@gmail.com – Pec: legalegenchi@pec.it

Tel./Fax: 0804796920 – Tel.: 0809698093 – Mobile: 3498771494